

REGOLAMENTO PER L'ATTRIBUZIONE

DEL CREDITO SCOLASTICO E FORMATIVO ALLE CLASSI 3[^] 4[^] 5[^]

1. PREMESSA

1.1 Negli ultimi tre anni della scuola secondaria superiore ciascun Consiglio di classe assegna ad ogni studente il credito scolastico attraverso l'attribuzione di un punteggio che, al termine del triennio, viene sommato costituendo il punteggio per l'ammissione all'Esame di Stato.

1.2 Il punteggio, denominato credito scolastico, viene assegnato in base alla media aritmetica dei voti scrutinati in tutte le materie, (compreso il voto di condotta, tranne IRC), secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

1.3 A partire dall'anno scolastico 2024/25 (D.L.0087610, Legge 150/2024), per avere il massimo della banda di oscillazione del credito attribuito in base al punto 1.2, gli alunni devono avere nello scrutinio finale un voto di comportamento pari o superiore a 9/10. secondo tabella ministeriale e secondo quanto previsto dagli "elementi" di cui all'art.11 del regolamento del D.P.R. 323/98 relativamente al punteggio aggiuntivo all'interno delle bande.

1.4 Al termine dell'anno scolastico, in caso di promozione (nello scrutinio di giugno o, per gli allievi delle classi Terze e Quarte, in caso di promozione a seguito di

sospensione del giudizio in una o più materie) a ciascun studente viene attribuito un credito scolastico utilizzando la Tabella A di cui all'art.15 co.2 d.lgs. n. 62 13 aprile 2017, tabella che viene di seguito riportata:

Media dei voti M	Credito scolastico (Punti)		
	3° anno	4 ° anno	5° anno
M < 6			7-8
M = 6	7-8	8-9	9-10
6 < M ≤ 7	8-9	9-10	10-11
7 < M ≤ 8	9-10	10-11	11-12
8 < M ≤ 9	10-11	11-12	13-14
9 < M ≤ 10	11-12	12-13	14-15

1.5 Il D.lgs. n. 62 del 13 aprile 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.112 del 16 maggio 2017, all'art.26 chiarisce, inoltre, che le disposizioni di cui al Capo III del suddetto decreto, ovvero le norme del nuovo esame di Stato della scuola secondaria di II grado, si applicano a decorrere dal 1° settembre 2018

1.6 Ai fini dell'attribuzione del credito scolastico agli allievi delle classi 3[^], 4[^] e 5[^], possono verificarsi i seguenti casi:

- a) Non si attribuisce credito scolastico per gli anni in cui l'alunno non consegue la promozione alla classe successiva.
- b) Agli allievi, nello scrutinio finale, viene attribuito il punteggio minimo del credito previsto dalla relativa banda di oscillazione della tabella A, di cui sopra, sulla base della media aritmetica dei voti ottenuti. Tali allievi possono ottenere **max 1 punto nella stessa banda di oscillazione**, sommando i punti previsti alle voci A (Frequenza costante e continuativa alle lezioni), B (Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l'anno scolastico), C (Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F), D (Credito Formativo) di cui si riporta di seguito il prospetto esplicativo. **Non possono accedere al punteggio massimo della banda di oscillazione gli alunni che abbiano, allo scrutinio finale, un voto di comportamento inferiore a 9/10.**

SCHEDA RIASSUNTIVA CREDITO SCOLASTICO						
Alunno		INDICATORI				Assegnazione del massimo della banda di oscillazione (SI/NO)
		a	b	c	d	
Cognome	Nome					
(INDICATORI): a) Frequenza costante e continuativa alle lezioni b) Partecipazione al dialogo educativo durante tutto l'anno scolastico c) Partecipazione con interesse ed impegno ad attività didattiche o ad attività integrative del P.T.O.F d) Documentazione di qualificate esperienze formative acquisite fuori dalla scuola (credito formativo)						

- c) Il credito scolastico, da attribuire nell'ambito delle bande di oscillazione, va espresso in numero intero. Il punteggio complessivo

risultante dalla somma dei punteggi (indicato nella griglia con la dicitura” Totale Punti”) va arrotondato per eccesso, in base a questo prospetto:

TABELLA RIASSUNTIVA ATTRIBUZIONE CREDITO:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	Fasce	Criteri per l’attribuzione del massimo della banda (Non è possibile attribuire il massimo della banda con un voto finale di condotta inferiore a 9/10, Legge 150/2024)
$M < 6^*$	-	-	7-8	$M < 6.00$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
$M = 6$	7-8	8-9	9-10	$M = 6.00$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11	$6.01 \leq M \leq 6.50$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
				$6.51 \leq M \leq 7.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12	$7.01 \leq M \leq 7.50$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
				$7.51 \leq M \leq 8.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14	$8.01 \leq M \leq 8.50$	In presenza di almeno due dei requisiti sopra indicati
				$8.51 \leq M \leq 9.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15	$9.01 \leq M \leq 10$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati

2. FREQUENZA

2.1 La frequenza è considerata **assidua**, e quindi meritevole di riconoscimento per la ricaduta costruttiva sul percorso scolastico ed educativo dell’allievo, qualora lo studente nel corso dell’anno scolastico abbia effettuato un numero di ore presenza maggiore o uguale all’85% del monte ore annuo previsto; viene pertanto attribuito per il parametro frequenza il punteggio così come riportato in tabella A.A.

2.2 Non rientrano nel computo del numero complessivo di ore di assenza effettuate dallo studente quelle previste espressamente dal vigente “*Regolamento applicativo*”

delle deroghe ai sensi dell'art 14 del D.P.R. 122\2009 (Limite delle assenze)" secondo quanto deliberato dal Collegio dei docenti in data 09 settembre 2019.

3. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MINIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE

Si assegna il punteggio MINIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti (escludendo quindi il computo di eventuali crediti formativi) se si verifica almeno una delle seguenti situazioni:

- Per gli studenti di tutto il triennio, il cui voto di comportamento allo scrutinio finale, è inferiore a 9/10;
- Per gli studenti della classe 5[^] viene deliberata l'ammissione all'Esame di Stato a Maggioranza;
- Per gli studenti delle classi 3[^] e 4[^] viene deliberata a giugno l'ammissione a Maggioranza alle classi 4[^] o 5[^];
- Per gli studenti delle classi 3[^] e 4[^] viene deliberata a giugno l'ammissione all'Unanimità, ma sulla base di un voto di Consiglio che porta il voto proposto dal docente da 5 a 6;
- Per gli studenti di 3[^] e 4[^] la cui ammissione alle classi 4[^] o 5[^] avviene ad agosto in seguito a giudizio sospeso.

4. ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO MASSIMO DELLA BANDA DI OSCILLAZIONE

Si assegna il punteggio MASSIMO della fascia corrispondente alla Media dei voti agli studenti di 3^a 4^a e 5^a la cui ammissione alle classi successive o all'Esame di Stato avviene con delibera all'Unanimità e la Media dei voti secondo sempre la stessa tabella:

Media dei voti	Fasce di credito III ANNO	Fasce di credito IV ANNO	Fasce di credito V ANNO	Fasce	Criteri per l'attribuzione del massimo della banda
					(Non è possibile attribuire il massimo della banda con un voto finale di condotta inferiore a 9/10, Legge 150/2024)
$M < 6^*$	-	-	7-8	$M < 6.00$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
$M = 6$	7-8	8-9	9-10	$M = 6.00$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
$6 < M \leq 7$	8-9	9-10	10-11	$6.01 \leq M \leq 6.50$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
				$6.51 \leq M \leq 7.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$7 < M \leq 8$	9-10	10-11	11-12	$7.01 \leq M \leq 7.50$	In presenza di almeno tre dei requisiti sopra indicati
				$7.51 \leq M \leq 8.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$8 < M \leq 9$	10-11	11-12	13-14	$8.01 \leq M \leq 8.50$	In presenza di almeno due dei requisiti sopra indicati
				$8.51 \leq M \leq 9.00$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati
$9 < M \leq 10$	11-12	12-13	14-15	$9.01 \leq M \leq 10$	In presenza di almeno uno dei requisiti sopra indicati

5. CREDITO FORMATIVO

5.1 In base all'articolo 2 del DM 24 febbraio 2000, n 49 comma 2" I Consigli di Classe procedono alla valutazione dei crediti formativi, sulla base di indicazioni e parametri individuati dal Collegio dei Docenti ai fini di assicurare omogeneità nelle decisioni dei consigli di classe medesimi, e in relazione agli obiettivi formativi ed educativi propri dell'indirizzo di studi e dei corsi interessati."

5.2 Il riconoscimento del credito formativo è determinato dai singoli Consigli di Classe sulla base dei seguenti criteri deliberati dal Collegio dei docenti:

- a) sono esterne alla scuola;
- b) riguardano iniziative culturali (inclusi gli studi e le certificazioni di lingua straniera e musicali), artistiche, ricreativo-sportive, attività di tutela dell'ambiente, volontariato, solidarietà, cooperazione;
- c) sono adeguatamente documentate;
- d) le certificazioni relative ai corsi di lingua straniera dovranno essere rilasciate da istituti accreditati dagli enti certificatori (per esempio: Cambridge, British Council, Goethe - Institut) e essere state conseguite nell'anno scolastico in corso oppure (se rilasciate dopo la fine dell'anno scolastico) non oltre l'anno scolastico precedente, a partire da triennio. Le certificazioni relative ai corsi di musica devono essere rilasciate dal Conservatorio o dalle Scuole civiche. Per quanto concerne le attività sportive, le certificazioni dovranno attestare il tesseramento a federazioni affiliate al CONI (o ad enti di promozione sportiva riconosciuti) e la partecipazione a gare e tornei. Le suddette attività musicali e sportive potranno essere valutate ai fini dell'attribuzione del credito formativo extrascolastico a condizione che nel medesimo anno scolastico non siano state considerate valide come PCTO (Percorsi per le competenze trasversali e per l'orientamento).

e)

6. TEMPI E PROCEDURE PER LA CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

6.1 La documentazione delle certificazioni relative al credito formativo degli studenti deve pervenire alla segreteria didattica dell'istituto entro e non oltre il 15 maggio di

ogni anno scolastico, per consentirne l'esame e la valutazione da parte degli organi competenti.

6.2 Sarà cura del Coordinatore di Classe assicurarsi che, al termine dei lavori del Consiglio di Classe, tutta la documentazione presentata sia inserita nel fascicolo personale dello studente a cura della Segreteria Didattica dell'Istituto.